

N. 5814/2019 R.Gen.Aff.Cont.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Giudice, dott. Micol Sabino, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 5814/2019 R.Gen.Aff.Cont.

TRA

S , rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Lupi e Paolo Dal Soglio, e con domicilio eletto presso lo studio del primo difensore in Vicenza, Strada Marosticana n. 6/8

ATTRICE

E

I SAS , in persona del legale rappresentante , rappresentata e difesa dall'avv. a, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in

CONVENUTA

Conclusioni.

Per la **ATTRICE**: "1) *in adesione all'eccezione d'incompetenza sollevata dalla convenuta in via preliminare a favore del collegio*





arbitrale, ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e assegnarsi all'attrice il termine di cui all'art. 50 c.p.c. per la riassunzione del procedimento avanti agli arbitri;

2) nulla sulle spese, rimesse alla decisione degli arbitri;

3) in subordine, compensarsi le spese per intero".

Per la CONVENUTA: *"In via pregiudiziale e/o preliminare - dichiarare il difetto di competenza e/o giurisdizione di questo Ill.mo Tribunale in favore della competenza e/o giurisdizione del Collegio Arbitrale da nominarsi a cura del Presidente del Tribunale di Padova, per le ragioni esposte in atti;*

- in via subordinata, accertare e dichiarare l'incompetenza dell'ill.mo Tribunale adito in favore della competenza del Tribunale di Venezia – Sezione Specializzata in materia d'impresa;

- in via subordinata, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di parte attrice.

In via subordinata rispetto alle suesposte eccezioni, nel merito:

- rigettare le domanda svolte dalla dott.ssa S per le ragioni esposte in atti.

In ogni caso

- con vittoria di onorari, diritti e spese, con distrazione a favore di sé stesso".

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La attrice S ha notificato alla società I
SAS atto di citazione





formulando opposizione, in quanto pregiudizievole per la soddisfazione del suo credito, alla fusione per incorporazione della società convenuta nella Srl, chiedendo a tal fine l'accertamento del suo credito, in qualità di ex socia di I SAS , per la somma di euro 480.577,00 a titolo di utili maturati e non distribuiti a far data dalla chiusura dell'esercizio 2012.

Si è costituita la società convenuta formulando in via pregiudiziale sulla scorta del disposto dell'art. 11 dello statuto (secondo cui *“Ogni controversia tra i soci ovvero tra i soci e la società in ordine all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto sociale, nonché in ordine a tutta la gestione sociale, dovrà essere deferita al giudizio di tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha sede su istanza della parte più diligente. Detti arbitri giudicheranno in via rituale secondo diritto con lodo impugnabile ai sensi degli artt. 816 e seguenti del codice di procedura civile”*), l'*exceptio compromissi* cui ha aderito la parte attrice.

Osservato che la eccezione di compromesso rituale (interno) è un'eccezione avente natura processuale non rilevabile d'ufficio che attiene a una questione di competenza, e che quindi in mancanza di specifiche indicazioni rinvenibili nell'art. 819ter cpc occorre fare riferimento alla disciplina generale dell'art. 38 cpc [principio espresso, pur in differente fattispecie, anche da Trib. Milano, Sez. Spec. Impresa, n. 5450/2018, secondo cui *“l'art. 819 ter c.p.c. assoggetta l'eccezione di arbitrato al medesimo regime*





previsto per quella d'incompetenza, stabilendo che essa dev'essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta e precisando che la mancata proposizione dell'eccezione esclude la competenza arbitrale limitatamente alla controversia decisa in quel giudizio; la mancanza di una specifica indicazione in ordine al termine entro cui l'eccezione dev'essere sollevata impone di fare riferimento alla disciplina generale dettata dall'art. 38 c.p.c., il quale dispone che l'incompetenza, tanto per materia quanto per valore o per territorio, dev'essere eccepita, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta «tempestivamente» depositata (Cass. n. 22748/2015; Cass., SS.UU., 1005/2014; v. anche Trib. Firenze, Sez. Spec. Impresa, 16/3/2018, n. 814)]” va ritenuto che in ipotesi di adesione dell'attore all'eccezione di incompetenza sollevata dal convenuto per essere competente l'arbitro in ragione di clausola statutaria, sia applicabile il disposto dell'art. 38 comma 2 c.p.c., sicchè viene escluso ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa (in tal senso anche Trib. Milano, Sez. Spec. Impresa, 17/6/2014 e Trib. Bologna, Sez. Spec. Impresa, sent. n. 871/2020 del 10/06/2020, secondo cui <<Con riguardo alla condanna al pagamento delle spese processuali, non potrà che trovare applicazione l'orientamento della Corte di Cassazione formatosi con riferimento all'ipotesi di cui agli artt. 38 co. 2 e 50 c.p.c.>> applicabile ai rapporti tra arbitrato e processo in forza della





sentenza n. 223/2013 della Corte Costituzionale <<*secondo il quale "L'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta da controparte comporta, ai sensi dell'art. 38 cod. proc. civ., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa"* (Cass. civ. n. 25180 dell'8.11.2013; nello stesso senso, Cass. civ. n. 6106 del 20.03.2006)>>.

P.Q.M.

Visti gli artt. 819 ter, 38 co. 2 e 50 c.p.c.,
definitivamente decidendo, ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa,
-preso atto dell'adesione all'eccezione di incompetenza del giudice ordinario, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e assegna alle parti il termine di tre mesi per la riassunzione della causa innanzi agli arbitri;
-rimette agli arbitri la decisione in ordine alle spese di lite relative alla presente fase processuale.
Così deciso in Padova, il 04/08/2021.

Il Giudice istruttore
(*dott. Micol Sabino*)

